

ACCORDO

FRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SUD AFRICA

SULLA COLLABORAZIONE NEL CAMPO DELLE ARTI,

DELLA CULTURA, DELL'ISTRUZIONE E DELLO SPORT

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa, qui di seguito congiuntamente denominati le "Parti" e, separatamente, "una Parte";

NEL RICONOSCERE che la collaborazione culturale rappresenta uno strumento in grado di rafforzare le relazioni amichevoli fra i due Paesi;

ANIMATI DAL DESIDERIO di consolidare ed intensificare i legami amichevoli fra i loro rispettivi Paesi;

CONSAPEVOLI di quanto sia auspicabile promuovere, nella misura più ampia possibile, la conoscenza e la comprensione reciproca dei rispettivi risultati conseguiti sul piano intellettuale ed artistico, nonché della loro storia e del loro modo di vivere, attraverso una collaborazione amichevole fra i loro rispettivi Paesi;

ANIMATI DAL DESIDERIO di innalzare e migliorare la qualità di vita dei loro popoli;

CON IL PRESENTE concordano quanto segue:

ARTICOLO 1 CAMPI DI COLLABORAZIONE

Le Parti incoraggeranno la collaborazione e lo scambio di conoscenze, esperienze e risultati conseguiti nel campo delle arti, della cultura, dell'istruzione e dello sport.

ARTICOLO 2 COLLABORAZIONE FRA ENTI AUTONOMI E AGENZIE DI ATTUAZIONE

- (1) Le Parti, in conformità con le finalità del presente Accordo, favoriranno i contatti e la collaborazione fra istituzioni, organizzazioni e persone interessate in entrambi i Paesi nei settori di cui al presente Accordo.
- (2) L'Istituto Italiano di Cultura sarà la struttura di attuazione attraverso la quale la Rappresentanza Diplomatica e quelle Consolari dell'Italia nella Repubblica del Sud Africa realizzeranno la collaborazione culturale fra il Sud Africa e l'Italia.
- (3) Il Ministero Sudafricano delle Arti, della Cultura, della Scienza e della Tecnologia, di concerto con i Ministeri del Governo Sudafricano competenti, ed attraverso il Ministero Sudafricano degli Affari Esteri, sarà la struttura di attuazione e realizzerà la collaborazione culturale fra il Sud Africa e l'Italia.
- (4) Nell'attuazione delle disposizioni del presente Accordo sarà accordata la dovuta considerazione all'autonomia delle istituzioni e degli enti competenti, nonché allo status delle agenzie di attuazione. Sarà riconosciuta la loro libertà di stringere e mantenere relazioni ed accordi reciproci, fatta salva la legislazione nazionale dei rispettivi Paesi.

ARTICOLO 3 AREE DI PROMOZIONE

Ai fini di ampliare ed intensificare i legami fra i loro Paesi, le Parti collaboreranno su una base di reciprocità nei campi seguenti:

- a) lo studio delle lingue, della letteratura, della cultura e della storia dei loro Paesi, ivi incluso il sostegno per la creazione di cattedre;
- b) lo sviluppo di relazioni culturali fra i loro Paesi. A tal fine, esse incoraggeranno lo scambio di visite di studio e lettorato da parte di specialisti del settore, come pure lo scambio di opere letterarie e pubblicazioni, nonché lo svolgimento di simposi, conferenze e seminari;
- c) la collaborazione in vari campi culturali di interesse reciproco, ivi incluse le mostre d'arte e artigianato, la musica, la danza e il teatro, la collaborazione fra le scuole d'arte, le associazioni di artisti e scrittori e altre istituzioni culturali, nonché lo scambio di conoscenze fra enti che si occupano della tutela del patrimonio culturale;
- d) la collaborazione nel campo degli archivi, dei musei e delle biblioteche, ivi incluso lo scambio di esperti, di libri ed altre pubblicazioni;
- e) la collaborazione nel campo della cinematografia, come pure le visite di delegazioni e singoli specialisti nel settore della cinematografia;
- f) la collaborazione al fine di prevenire l'importazione, l'esportazione e il trasferimento illeciti di opere d'arte ed altri beni culturali illegalmente trasferiti fra i territori delle Parti;
- g) la collaborazione nel campo dell'archeologia, della paleontologia, dell'antropologia, della tutela e del restauro dei beni culturali, ivi incluso lo scambio di informazioni ed esperienze. A tal fine, le Parti agevoleranno le attività delle rappresentanze di una Parte che operano sul territorio dell'altra Parte;
- h) la collaborazione fra le istituzioni del settore dell'istruzione, lo scambio di persone a tutti i livelli di istruzione e lo scambio di informazioni nel campo dell'istruzione;
- i) l'agevolazione e l'assegnazione di borse di studio a studenti e laureati dell'altra Parte per studi e ricerche, sia a livello universitario che post-universitario;
- j) la collaborazione nei vari campi dello sport, delle attività ricreative e della gioventù, ivi inclusi contatti diretti fra le associazioni e gli enti sportivi;
- k) ogni altra forma di collaborazione che le Parti o le istituzioni autonome competenti in entrambi i Paesi potranno concordare; e
- l) la promozione dell'istruzione universitaria attraverso lo scambio di accademici e ricercatori e la conclusione di accordi fra le istituzioni universitarie dei due Paesi.

ARTICOLO 4
COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI ED ENTI CULTURALI
E PROGRAMMI DI COLLABORAZIONE

- (1) Ciascuna Parte incoraggerà la costituzione sul proprio territorio di istituzioni culturali, nonché di associazioni di amicizia in conformità con la propria legislazione nazionale e la politica generale, a condizione che il consenso preventivo della Parte interessata sia ottenuto antecedentemente alla costituzione dell'istituzione o ente ai sensi del presente articolo.
- (2) Le Parti incoraggeranno la conclusione di specifici Programmi di Collaborazione fra le istituzioni e gli enti culturali competenti, fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 (4) del presente Accordo.

ARTICOLO 5
LEGISLAZIONE NAZIONALE APPLICABILE

Tutte le attività svolte ai sensi del presente Accordo saranno soggette alla legislazione nazionale dei rispettivi Paesi.

ARTICOLO 6
COMMISSIONE MISTA ITALIA - SUD AFRICA

- (1) Ai fini dell'attuazione del presente Accordo sarà costituita una Commissione Mista Italia - Sud Africa che si incontrerà periodicamente, come concordato dalle Parti. Gli incontri si terranno alternativamente a Roma e a Pretoria al fine di discutere Programmi di Collaborazione.
- (2) Tali Programmi di Collaborazione, se approvati da entrambe le Parti, saranno validi per specifici periodi ed includeranno forme concrete di collaborazione, eventi e scambi, come pure le condizioni organizzative e finanziarie per la loro attuazione.

ARTICOLO 7
CONTROVERSIE

Le eventuali controversie che dovessero insorgere fra le Parti sull'interpretazione e sull'attuazione del presente Accordo saranno risolte per via amichevole con negoziati attraverso i canali diplomatici.

ARTICOLO 8
EMENDAMENTI

Il presente Accordo potrà essere emendato in qualsiasi momento con il reciproco consenso attraverso uno Scambio di Note fra le Parti. L'entrata in vigore dell'eventuale emendamento sarà disciplinata dalle stesse disposizioni stabilite all'articolo 9 relative all'entrata in vigore del presente Accordo.

ARTICOLO 9
ENTRATA IN VIGORE


Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica con la quale le Parti si informeranno per iscritto attraverso i canali diplomatici sull'avvenuto espletamento delle procedure costituzionali necessarie per l'attuazione dello stesso.


ARTICOLO 10
DENUNCIA

- (1) Ciascuna Parte, con preavviso scritto di tre mesi all'altra Parte attraverso i canali diplomatici, potrà denunciare in qualsiasi momento il presente Accordo.
- (2) La denuncia del presente Accordo non interesserà i Programmi intrapresi precedentemente alla denuncia dello stesso, a meno che le Parti non concordino diversamente.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i sigilli.

Fatto a *CITTA' DEL CAPO* il *13 MARZO* 2002
in due originali, ciascuno nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.


.....
PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA


.....
PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DEL
SUD AFRICA